



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento – sanzione concordata tra incolpato e Procura – risoluzione dell'accordo – deferimento della società – determinazione della sanzione – sanzione individuata in sede di patteggiamento – non vincola il giudice – applicazione della sanzione base - incremento di un terzo della sanzione base – non ha fondamento normativo – valutazione in relazione alla specifica fattispecie

Descrizione

Nel caso in cui sia intervenuto tra Procura federale e incolpato un accordo ai sensi dell'art. 126 CGS ma la società abbia ommesso di provvedere al pagamento dell'ammenda - con conseguente automatica risoluzione dell'accordo - e il Procuratore abbia deferito la società, il Tribunale non è vincolato alla sanzione individuata in sede di patteggiamento precontenzioso, ben potendo procedere a una autonoma valutazione di congruità. Una volta acclarata la gravità della violazione e l'inesistenza di particolari attenuanti o esimenti a favore della società, ragioni di effettività e afflittività della pena impongono di applicare di norma e quale minimo la sanzione base individuata come ordinaria all'atto del patteggiamento. L'incremento dell'importo dell'ammenda di almeno un terzo, al fine di stigmatizzare un comportamento di parte che comporta una complessa duplicazione di attività amministrativa e disciplinare, non ha una espressa base normativa (CFA n. 3/2023-2024) e pertanto la sanzione – secondo i principi generali – va determinata di caso in caso in ragione della gravità della violazione e di tutti gli elementi della fattispecie. (Fattispecie in cui la Corte ha comunque maggiorato l'ammenda di un terzo in quanto tale maggiorazione era risultata necessaria per sanzionare il comportamento di una società che - dopo aver stipulato un accordo formale di patteggiamento – ha ommesso, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo e ciò senza nemmeno curarsi di addurre qualsivoglia giustificazione per il mancato adempimento di un onere, certo non oltremodo gravoso o insostenibile nemmeno per una compagine dilettantistica).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 50/CFA/2023-2024/D

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 126 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0050 CFA del 26 ottobre 2023 (Procuratore federale interregionale/A.S.D. Grentarcadia)